


COMUNE DI BRONTE

PROVINCIA DI CATANIA



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

P.I.P. di c.da SS. Cristo, area Sciarra S. Antonio
Progetto di Variante Urbanistica

COMUNE DI BRONTE



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTI:

- Dott. Ing. SALVATORE CAUDULLO
- Geom. SANTO ANTONINO SAITTA
- Dott. Arch. CONCETTA FALANGA
- Dott. Ing. SEBASTIANO SCIACCA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

di cui al provvedimento
dell'Assessorato Territorio ed Ambiente
Regione Sicilia
n° 71644 del 17/12/2001

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
BRONTE (Catania)

Parete in data 31 LUG. 2008
FAVOREVOLE con le motivazioni
esposte nel verbale redatto in
pari data.

Il Segretario Il Presidente Il Componente Anziano

ALL.	TAV.	EDIZ.	DATA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1

Finalità e contenuti del P.I.P.

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi, regola la totalità delle opere di trasformazione urbanistica ed edilizia da eseguirsi all'interno del perimetro indicato nella tavola di Piano.

Il P.I.P. e le relative Norme di Attuazione, in applicazione della L.1150/42 e successive modifiche e integrazioni (L.r.71/78) è strumento urbanistico esecutivo, tale da consentire l'immediata attuazione attraverso interventi progettuali pubblici e privati, senza necessità di ulteriori fasi di pianificazione urbanistica.

Tutte le parti del territorio comunale ricadenti all'interno del perimetro del P.I.P sono disciplinate dalle relative Norme di Attuazione, queste prevalgono sulle indicazioni dello strumento urbanistico vigente:

E' esclusa dalle presenti norme qualsiasi altra parte del territorio comunale dove restano valide ed operanti le norme dello strumento urbanistico vigente.

Il piano mantiene la sua efficacia per 10 anni dalla sua definitiva approvazione da parte degli organi competenti.

art. 2

Elaborati del P.I.P.

- TAV.1. Stralcio dal P.R.G. in corso di Adozione -rapp.1:4.000-;
- TAV.2. Stralcio della Zonizzazione del Parco dell'Etna -rapp.1:10.000-;
- TAV.3. Planimetria dell'esistente "CARTA BASE" -rapp.1:2.000-;
- TAV.4. Aereofotogrammetria '94 con indicazione del area di intervento -rapp.1:10.000- e "Schema di Mobilità Territoriale";
- TAV.5. Planimetria delle aree esistenti ed in progetto -rapp.1:3.000-;
- Tav. 5/1 Progetto di Piano rapp. 1:2000;
- TAV.6. Planivolumetrico -rapp.1:2.000-;
- TAV.7. Planimetria con indicazione della Rete di Illuminazione Esistente -rapp.1:2.000-;
- TAV.7/1. Planimetria con indicazione della Rete di Illuminazione in progetto -rapp.1:2.000-;
- TAV.8. Planimetria con indicazione della Rete Idrica Esistente -rapp.1:2.000-;
- TAV.8/1. Planimetria con indicazione della Rete Idrica in progetto -rapp.1:2.000-;
- TAV.9. Planimetria con indicazione della Rete delle Acque Nere Esistente -rapp.1:2.000-;
- TAV.9/1. Planimetria con indicazione della Rete delle Acque Nere in progetto -rapp.1:2.000-;
- TAV.10. Planimetria con indicazione della Rete delle Acque Bianche Esistente -rapp.1:2.000-;

TAV.10/1. Planimetria con indicazione della Rete delle Acque Bianche in progetto -rapp.1:2.000-;

TAV. 11. Progetti di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove esiste, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione;

TAV. 12. Progetto di Piano, disegnato su mappa catastale, -rapp.1:2.000-;

TAV. 12. Planimetria alla scala 1:2.000 contenente la visualizzazione delle opposizioni e delle osservazioni

TAV. 14. Progetto di Piano, assonometrie e particolari;

(nota il piano di massima contiene le prime otto tavole)

ALL 1. Relazione Tecnico illustrativa, con allegati;

ALL. 1/1. Relazione Tecnico Amministrativa, con allegati;

ALL. 1/2. Foto;

ALL. 1/3. Relazione Geologica, copia conforme, progetto piano originario;

ALL. 2. Quadro Normativo;

ALL.3. Previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;

ALL. 4. Piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;

ALL. 5. Relazione con le proposte del progettista in merito alle opposizioni ed osservazioni stesse.

(nota il piano di massima contiene i primi cinque allegati)

art. 3

Finalità delle norme

Le presenti norme hanno lo scopo di definire le modalità di intervento nonché prescrizioni per la disciplina delle iniziative tendenti alla trasformazione urbanistico-edilizia dell'area per gli insediamenti produttivi

Le Norme di Attuazione del P.I.P. si applicano sia per la realizzazione di interventi pubblici sia per la realizzazione di interventi da parte di privati.

-Appartengono alla categoria degli interventi pubblici tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dall'art.4 della L. 874/64 e dall'art.44 della L.865/71 nonché ogni altra infrastruttura necessaria per l'attuazione del P.I.P.

-Appartengono alla categoria degli interventi privati tutte le opere da realizzare all' interno delle aree indicate nel perimetro dei lotti degli opifici, artigianali, industriali e consorzi-cooperative.

art. 4

Strumenti di attuazione del P.I.P.

All'interno del P.I.P., oltre alle autorizzazioni per le manutenzioni, gli interventi si attuano con singole concessioni edilizie, fermo restando l'obbligo di realizzazione o di adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria circostanti , quando queste siano inesistenti o insufficienti

Si intendono automaticamente inclusi nella presente elencazione gli strumenti e gli altri mezzi di attuazione del Piano, che risulteranno approvati da Norme statali o regionali.

art. 5

Zone omogenee

La porzione di territorio comunale ricadente all'interno del P.I.P. così come delimitato dalla tavola di piano è suddiviso nelle seguenti zone omogenee contraddistinte da apposite simbologie e colori:

aree per attività produttive:

lotti per opifici artigianali

lotti per opifici industriali

lotti per opifici consorzi e cooperative

aree per il verde pubblico.

aree per attrezzature collettive.

aree per infrastrutture dei trasporti, scalo ferroviario.

aree per parcheggi.

aree per la viabilità

art. 6

Definizione degli indici e dei parametri edilizi

1) (Sf) Superficie fondiaria

È la superficie dell'area compresa in zone a destinazione omogenea utilizzabile a fini edificatori, misurata al netto delle strade e di tutti gli spazi destinati all'uso pubblico

2) (If) Indice di edificabilità fondiaria

È il rapporto tra il volume edificabile, espresso in metri cubi, e la superficie fondiaria di pertinenza, espressa in metri quadri

3) (Sl) Superficie edificata lorda

È la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra di un edificio, misurata al lordo di murature, vani scale ed ascensori, locali di servizio ecc...., con esclusione soltanto di balconi e terrazze scoperti, bussole e pensiline d'entrata, volumi tecnici

4) (Su) Superficie utile netta

È la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra di un edificio, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte, finestre, vani scale ed ascensori, locali tecnici, balconi, terrazze, bussole, pensiline.

5) (Sc) Superficie coperta

È la proiezione sul piano orizzontale della sagoma di involucro esterno di tutto l'edificio, compresi eventuali piani interrati, esclusi soltanto gli aggetti aperti su almeno due lati, quali balconi, mantovane, pensiline.

La sagoma di involucro esterno di un edificio è individuata dalla superficie complessiva esterna dei suoi muri perimetrali, al netto di

aggetti aperti su almeno due lati, quali balconi, mantovane, pensiline, nonché dei cosiddetti volumi tecnici

6) (Rc) Rapporto di copertura

E' il rapporto tra la superficie coperta degli edifici e quella fondiaria di pertinenza

7) Distanze dai confini e tra edifici

La distanza di un edificio da un confine è la misura lineare minima, rilevabile in orizzontale sul terreno, tra la linea a terra del confine e la figura geometrica risultante dalla proiezione della sagoma di involucro esterno dell'edificio.

8) Distanze tra edifici

La distanza tra due edifici è la misura lineare minima, rilevabile in orizzontale sul terreno, tra le proiezioni a terra delle sagome di involucro esterno dei due edifici.

9) Altezza

Ciascuna parete esterna di un edificio ha una sua altezza. L'altezza di una parete esterna è la differenza di quota, misurata sulla verticale, rilevabile tra la linea di terra e la linea di gronda, nel caso di copertura a falde inclinate, ovvero all'intradosso dell'ultimo solaio, nel caso di coperture piane.

Per linea di terra si intende la linea di intersezione tra il piano della parete e quello della superficie esterna circostante l'edificio, sia essa strada, pavimentazione, terreno coltivato o naturale.

Per linea di gronda si intende quella in cui l'estradosso della falda della copertura interseca la parete verticale, oppure, quando esiste, il piano orizzontale di copertura dell'ultima elevazione dell'edificio.

Nel caso in cui le linee sopradescritte non siano orizzontali, ma inclinate o spezzate, ai fini della determinazione della loro quota deve considerarsi il punto medio di ciascuna linea

Per altezza di un edificio si intende "quella della più alta delle sue pareti esterne direttamente prospicienti su strade o altri spazi pubblici. Nel caso di edifici che sorgono in ritiro superiore a cinque metri da strade e/o spazi pubblici, l'altezza è quella più alta delle pareti.

Ai fini della determinazione delle altezze non si tiene conto di eventuali volumi tecnici al di sopra dell'ultimo piano abitabile/agibile.

10) Volume edificato

Il volume di un edificio è il volume racchiuso all'interno della sagoma di involucro esterno dell'edificio, e più precisamente tra la superficie di tutti i muri perimetrali esterni, il piano (o i piani) di intersezione con il piano (o i piani) delle sistemazioni perimetrali esterne (strade, pavimentazioni, terreno naturale o sistemato) e il piano (o i piani) di copertura.

Nella determinazione del volume non si tiene conto dei cosiddetti volumi tecnici, né degli aggetti aperti su almeno due e lati, quali balconi, mantovane, pensiline.

Nel caso di copertura a falde, il sottotetto non utilizzato per uso abitativo, né per altro uso costituisce volume tecnico e pertanto deve essere detratto dal volume dell'edificio.

11) Volumi tecnici -

Sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti a degli impianti tecnici che non possono sempre trovare luogo entro il corpo dell'edificio, quali ad esempio locali per i serbatoi idrici, impianti di condizionamento, extra corsa e macchine degli ascensori e montacarichi, canne fumarie e di ventilazione.

Costituiscono volumi tecnici anche le parti dei vani scala al disopra delle linee di gronda, necessarie per consentire l'accesso alle terrazze di copertura, nonché i sottotetti non praticabili, purché occupati esclusivamente dall'orditura di sostegno delle coperture.

art. 7

Infrastrutture a rete

Sono consentiti manufatti ed impianti, oltre la posa dei cavi, condotte ecc., necessari per la distribuzione dei servizi canalizzati pubblici (telefono, gas, energia elettrica, acquedotto, fognatura ecc...) e per l'esercizio degli stessi.

La concessione edilizia e/o autorizzazione amministrativa relativa riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona.

art. 8

Mantenimento delle alberature di alto fusto

L'abbattimento di alberi di alto fusto, aventi cioè altezza superiore a dieci metri, deve essere adeguatamente motivato ed autorizzato dal Sindaco, che potrà prescrivere la sostituzione degli alberi abbattuti

art. 9

Situazioni giuridiche pregresse

Le istanze di concessione edilizia o autorizzazione presentate non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di adozione del presente piano, ed

eventuali successive varianti, sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione dell'istanza, e, nei casi di varianti, all'atto dell'esame della primitiva concessione e/o autorizzazione.

TITOLO II - ZONE PRODUTTIVE

art. 10

-Aree per attività produttive-

1) Attività e le destinazioni d'uso ammesse

- edifici ed impianti ad uso artigianale ed industriale, quali laboratori, opifici, con annessi depositi, magazzini, sili, autorimesse, locali per l'esposizione dei beni prodotti, uffici, spazi per la custodia e servizi a supporto delle attività produttive;
- non sono consentiti edifici ad uso residenziale, ma é ammessa la residenza all' interno di edifici per il custode.

2) Interventi consentiti:

- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Ristrutturazione edilizia
- Demolizione e ricostruzione;
- Ampliamento;
- Nuova Costruzione.

3) Indici e parametri per le costruzioni:

- Il rapporto massimo di copertura dei lotti è del 50% (cinquanta per cento)
- Le tettoie o le coperture di parcheggi o piazzali possono coprire, a condizione però che siano aperte su almeno due lati, un'ulteriore 10% (dieci per cento) della superficie del lotto;
- Le nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, debbono distare di almeno m 5,00 (cinque) dai confini del lotto e m10,00 (dieci) dal margine delle strade, fatta eccezione per gli edifici da ristrutturare o da sopraelevare o per le attrezzature che devono necessariamente essere ubicate all' ingresso, quali pesa, portineria, cabine tecnologiche, ect...;
- La distanza minima tra pareti finestrate e pareti antistanti (anche se non finestrate) deve essere di m10 (dieci)
- L'altezza massima dei fabbricati non dovrà superare m10,00 (dieci). Possono essere ammesse deroghe qualora venga provato che per esigenze connesse con le particolari tecnologie degli impianti produttivi da installare serva un'altezza maggiore.
- Le nuove costruzioni destinate a residenza per i custodi, ad uffici o attività commerciali e di esposizione debbono rispettare la distanza minima di m 10,00 (dieci) tra pareti finestrate e pareti antistanti (anche se non finestrate), non possono avere, nel complesso, superficie utile calpestabile superiore a metri quadri 60 (sessanta) e non possono superare l'altezza di m.10,00(dieci)
- I parcheggi interni, oltre alle aree per il movimento, carico e scarico dei veicoli, devono essere riservati nella misura minima del 20% (venti per cento) della superficie del lotto.

TITOLO III - ZONE PER LE ATTREZZATURE

art. 11

-Aree per attrezzature collettive-

Sono così contraddistinte le aree per la realizzazione di edifici di interesse pubblico che rientrano nella definizione di "opere di urbanizzazione secondaria"; In tali aree possono realizzarsi sia edifici ed attrezzature di proprietà comunale, che di enti pubblici, nonché servizi ed attrezzature di interesse pubblico di proprietà o gestione privata

art. 12

-Spazi pubblici attrezzati a verde-

Sono così contraddistinte le aree per la sistemazione a verde naturale con impianto di essenze vegetali tipiche della colonizzazione delle lave etnee, da eseguirsi evitando il più possibile opere di sbancamento o/e di riporto e ripulendo il terreno da eventuali materiali estranei.

E' consentita la realizzazione di attraversamenti delle lave con percorsi pedonali e/o ciclabili e di punti di sosta aperti alla fruizione pubblica.

I progetti di sistemazione dovranno in tutti i casi essere unitari ed estesi a tutta l'area individuata nei grafici del P.I.P.. E' ammessa la realizzazione degli interventi per stralci successivi, che dovranno essere individuati con criteri di organicità nell'ambito del progetto generale unitario.

In queste aree non sono ammesse costruzioni ad eccezione dei servizi igienici pubblici, dei locali necessari per la manutenzione e di chioschi di vendita per bibite, gelati e giornali.

Non sono considerate costruzioni gli impianti sportivi, di riunione e spettacolo purché interamente all' aperto ed organicamente inseriti nell'ambito della progettazione complessiva dell'area verde.

art. 13

-Verde di pertinenza urbana-

Sono così contraddistinte le aree sistemate o da sistemare a verde, mediante opportune piantumazioni, a protezione dei margini delle strade, delle scarpate ed in tutti i casi in cui necessità una funzione di filtro visuale ed acustico rispetto agli opifici.

L'individuazione di aree di verde di pertinenza urbana nei grafici del P.I.P. costituisce vincolo preordinato, non è ammesso alcun tipo di intervento avente finalità diverse da quelle prima specificate. In particolare non è consentito alcun tipo di costruzione, neanche precaria, ma soltanto sistemazioni plani altimetriche del terreno, piantumazioni, percorsi pedonali di attraversamento, interrimento di condotte per servizi tecnologici, segnaletica stradale.

art. 14

-Infrastrutture viarie e dei trasporti-

Nelle aree ferroviarie sono consentite tutte le opere, costruzioni, servizi ed impianti strettamente connesse all'esercizio delle attività stesse.

Nella realizzazione delle infrastrutture ferroviarie i tracciati indicati con le linee del P.I.P. potranno subire modifiche determinate da necessità esecutive. In tal caso le opere sono comunque da considerarsi conformi al P.I.P. e la destinazione d'uso delle aree limitrofe si intende automaticamente adeguata di conseguenza.

Il nodo di interscambio tra i diversi modi di trasporto potrà consistere in stazioni complesse, anche su più livelli, comprendenti parcheggi per i diversi tipi di mezzi e servizi per la sosta ed il ristoro del pubblico.

Nelle aree per le sedi stradali sono consentite anche altre opere di urbanizzazione, quali condotte interrate, cabine ed impianti elettrici, idrici, del gas, della pubblica illuminazione, delle fognature, ecc....

E' consentita, compatibilmente con le normative del settore, la realizzazione di chioschi e edicole smontabili e di impianti di distribuzione dei carburanti su spazi privati o pubblici.

Le aree per i parcheggi dovranno di regola essere attrezzate con la piantumazione di essenze autoctone.

TITOLO IV PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE

art. 15

Locali di lavoro

- Altezza netta dei locali di lavoro non dovrà essere inferiore a m.3,00 (tre), misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti e delle volte, riducibili a m. 2,40 (due e quaranta) per i locali annessi come depositi, magazzini, sili, autorimesse.

art. 16

Locali a servizio dei luoghi di lavoro

- Altezza netta dei locali destinati a residenza per i custodi, uffici o attività commerciali e di esposizione, non deve essere inferiore a m. 2,70 (due e settanta), riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti, i ripostigli, e le lavanderie.

art. 17

Locali interrati

- E' vietato adibire locali chiusi sotterranei o semi sotterranei a luoghi di lavoro, residenza per i custodi, uffici o attività commerciali e di esposizione o altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di persone, fatta eccezione per gli addetti a magazzino o ad autorimesse.

-In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati a luoghi di lavoro locali sotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi bisogna provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.

-I piani interrati devono avere altezza interna utile netta non inferiore a m.2,50 (due e cinquanta).

- L'aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare un sufficiente ricambio d'aria.

art. 18

Disposizioni relative a tutti i locali

- Se il deflusso delle acque di scarico non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico;

- I piani terreni se adibiti a luoghi di lavoro, residenza per i custodi, uffici o attività commerciali e di esposizione, se privi del sottostante piano interrato o seminterrato, devono avere il pavimento adeguatamente isolato dall'umidità.

- Le rampe delle scale dovranno avere una larghezza utile non inferiore a m.1,20.

- I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai vani abitabili se non muniti di appositi disimpegni.

- Tutti i locali di lavoro devono:

- essere ben difesi dagli agenti atmosferici, e provvisti di isolamento termico sufficiente, tenuto conto dell'impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;

- avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

- disporre di sufficiente luce naturale;

- essere ben asciutti e difesi dall'umidità;

- avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere adeguate condizioni di igiene;

art. 19

Servizi igienico-assistenziali

- Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

-Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. e fornite di acqua calda e fredda;

-Devono essere previsti gabinetti separati per uomini e donne.

-Gli spogliatoi, quando previsti, devono essere separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi.

art. 20

Condotte, scarichi, camini, canne fumarie.

camini e/o le canne fumarie sia degli degli impianti produttivi che di riscaldamento, scaldabagni, stufe, ecc..., devono essere muniti di apparecchiature fumivore, idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico. consentita la collocazione di tubi di acqua pura o lurida, di quelle del tipo a sifone e simili, in prossimità o a ridosso del confine dei diversi lotti a condizione che non arrechino danni ai lotti confinanti. Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.

TITOLO VII OPERE ESTERNE AI FABBRICATI E DECORO URBANO

art. 21

Accesso ai lotti

Per il fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività; per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi ai lotti devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza m.3,50;

altezza libera m. 4,00;

soffitto di volta m. 13,00;

pendenza non superiore al 10%;

resistenza al carico di almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo m.4,00).

eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dei locali, ai fini del parcheggio di autoveicoli, può essere consentito a condizione che non siano pregiudicati l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e che non costituiscano ostacolo al deflusso dei lavoratori.

art. 22

Interventi sulle aree scoperte

Tutte le aree destinate all'edificazione e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. Ogni intervento edilizio dovrà comprendere anche la sistemazione delle aree libere di pertinenza.

art. 23

Depositi sulle aree scoperte

Tranne salva la normativa del decreto Ronchi e le successive modificazioni e integrazioni, le aree da destinare a depositi a cielo aperto e luoghi di scarica non possono essere utilizzate a tal fine senza autorizzazione rilasciata dal Sindaco. E' vietato tenere depositi di immondizie o di rifiuti

insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare molestie o danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ad al vicinato.

I depositi e le discariche a cielo aperto devono essere adeguatamente recintate ed occultate alla vista con appropriate alberature.

art. 24

Decoro architettonico e urbano

E' tassativamente vietata ogni opera che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici.

L'istallazione anche provvisoria di vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali, iscrizioni, pitture, cartelli pubblicitari, ecc., dovranno inserirsi nell'ambiente architettonico e paesaggistico.

Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubazioni di scarico, del gas, telefoniche ed elettriche, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armoniosamente e funzionalmente con l'edificio.

TITOLO VII
ALTRE PRESCRIZIONI

art. 25

Caratteri ambientali degli Opifici

Le pareti esterne degli opifici, rifiniti a modi d'intonaco 'facciata colorata', devono avere misura maggiore del piano di copertura, con coronamento di tegole, coppi alla siciliana, a modi di 'cappuccina'.

art. 26

.....
.....